

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 27 settembre 2021

Messaggio municipale

No. 10-2021

Concernente la modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

RM. No.	570/2021
Data	27 settembre 2021
Dicastero	Sicurezza pubblica
Per esame alla Commissione della gestione e alla Commissione delle Petizioni	

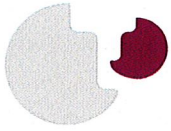
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore Consigliere,
Egregi Signori Consiglieri,

in data 14 dicembre 2020 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale no. 138-2020 concernente il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti con introduzione della tassa sul sacco.

Nessun ricorso è stato inoltrato nei termini previsti e non è stato esercitato il diritto di referendum. Il regolamento successivamente è stato trasmesso alla Sezione degli enti locali (SEL) per la relativa approvazione/ratifica.

In data 20 aprile 2021 la SEL ha approvato il regolamento proponendo modifiche d'ufficio e suggerimenti puntuali in base ai preavvisi cantonali e in particolare attinenti le "tariffe speciali" di cui all'articolo 15 cpv 3, affinché a tale categoria venga maggiormente data una precisa connotazione. Allegato al presente messaggio trovate le proposte di modifiche integrate nel Regolamento.

Resta inteso che successivamente, all'approvazione del Regolamento verrà rivista dal Municipio anche la relativa Ordinanza municipale.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom, si chiede a codesto consesso di voler

Risolvere

- 1. Sono approvate le modifiche agli articoli 15 cpv. 3 A.2 lett. a) b) c) d), C) lett. C.1 e 23 cpv. 1.**
- 2. Ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

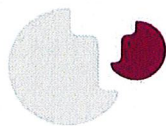
Tullio Crivelli



Il Vice Segretario:

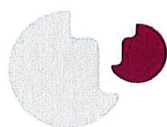
Domenico Barletta

Allegati: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (con proposte modifiche)



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

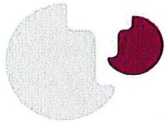
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Sommario

Capitolo I:	Disposizioni generali.....	4
Art. 1	Scopo, campo d'applicazione.....	4
Art. 2	Principi.....	4
Art. 3	Competenze comunali	5
Art. 4	Definizioni, categorie di rifiuti	5
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti e degli utenti.....	6
Art. 6	Divieti.....	6
Art. 7	Eccezioni e modalità particolari di ritiro e di consegna	7
Capitolo II:	Organizzazione della raccolta	7
Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art. 9	Utenti consentiti	7
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione	7
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta	8
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	8
Art. 13	Sospensione del servizio	9
Capitolo III:	Finanziamento	9
Art. 14	Principio.....	9
Art. 15	Tassa base	9
Art. 16	Tassa causale sul quantitativo	11
Art. 17	Tassa sugli scarti vegetali.....	11
Art. 18	Casi speciali	11
Art. 19	Esigibilità e proporzionalità	12
Capitolo IV:	Norme esecutive e finali.....	12
Art. 20	Attuazione e misure d'esecuzione	12
Art. 21	Contravvenzioni	13
Art. 22	Rimedi giuridici	13
Art. 23	Entrata in vigore e abrogazioni	13



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Consiglio comunale di Torricella -Taverne

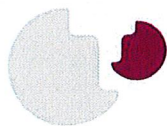
Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

Le norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

Le norme comunali

- Il preambolo, l'art. 46 e gli art. da 48 a 53 del Regolamento comunale di Torricella-Taverne approvato dal Consiglio comunale in data 8 aprile 2011;
- Il Regolamento comunale sulla Videosorveglianza e la relativa Ordinanza;
- Ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

risolve:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo d'applicazione

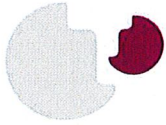
¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Torricella-Taverne, nonché il relativo finanziamento.

²Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti, in seguito anche detti *utenti*, presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e alla valorizzazione. In particolare, il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 3 Competenze e compiti

¹Il Municipio organizza la gestione dei rifiuti su tutto il territorio giurisdizionale del Comune in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino. Collabora inoltre con gli attori economici per promuovere tali obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.

²Il Municipio può emanare direttive o ordinanze specifiche per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

³Il Municipio informa l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti, nonché sulle conseguenze del loro smaltimento irrispettoso.

Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) o con le associazioni di categoria, esso promuove un'adeguata informazione di sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (ad es. volantini, azioni nelle scuole, campagne *anti-littering*).

⁴Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

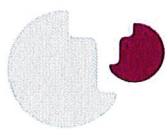
Art. 4 Definizioni, categorie di rifiuti

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i **rifiuti solidi urbani** (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani **ingombranti**, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le **raccolte separate**, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale;

²Sono **rifiuti industriali o aziendali** quelli che provengono da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** quelli designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti e degli utenti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite e indicate dal Municipio.

²Se non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, le raccolte separate vanno consegnate ai centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁴I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti dai detentori a loro spese e secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁵I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.

⁶È vietato l'uso di sacchi per gli scarti vegetali.

⁷Le fascine dovranno essere di dimensioni massime specificate nell'ordinanza, legate con legacci ufficiali da acquistare presso le rivendite specificate nell'Ordinanza e depositate ordinatamente.

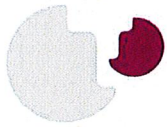
⁸Gli utenti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Divieti

¹Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dai contenitori presso i punti di raccolta autorizzati e destinati a questo scopo. Fossero colmi, l'utente deve portare i rifiuti in altri punti con disponibilità residua o trattenerli e rinviarne il deposito.
- b) abbandonare rifiuti di ogni natura su terreni pubblici o privati (*littering*).
- c) incenerire rifiuti, ad esempio all'aperto o in caminetti e stufe.
- d) immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni.
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

²Cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di ritiro e di consegna

¹Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa minima di base, secondo l'art. 15 cpv. 3 B1 e della relativa ordinanza.

Capitolo II Organizzazione della raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comprensori. La consegna e la raccolta viene eseguita lungo le strade tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate.

²Il Municipio definisce le ubicazioni di contenitori interrati ad uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, la posa, la pulizia e la manutenzione.

³In caso di necessità il Municipio si riserva di indicare quale sia il punto di raccolta da utilizzare da parte di singoli utenti.

⁴In casi particolari il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.

⁵Il Municipio stabilisce mediante ordinanza per quali raccolte separate e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta specifico e quali rifiuti devono essere consegnati nei punti di raccolta e quali all'Ecocentro; informa anche in merito alle disposizioni di utilizzo dello stesso.

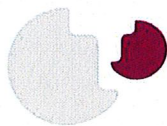
Art. 9 Utenti consentiti

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti e da quelle giuridiche aventi sede nel Comune.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce tramite ordinanza gli imballaggi, i contenitori autorizzati e le modalità di consegna.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

²I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;

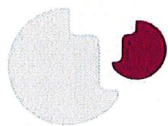
³I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere uniti ai rifiuti solidi urbani, bensì devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi centri di raccolta.

⁴In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, nei centri autorizzati dal Cantone o comunque conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il Municipio può organizzare la raccolta separata di modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia mediante ordinanza.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il Municipio organizza una contabilità dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sulla scorta delle direttive vigenti in materia. Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

⁴Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁵Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

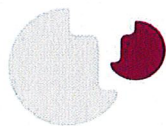
Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, come pure i soggetti proprietari di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali gli obbligati fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, tariffe speciali, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

A) Economie domestiche

Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua entro i seguenti limiti (in CHF e IVA inclusa):

A.1 Economie domestiche

- a) persona sola:
minimo 50.00, massimo 150.00
- b) 2 persone:
minimo 100.00, massimo 200.00
- c) 3 persone:
minimo 150.00, massimo 250.00
- d) da 4 a più persone:
minimo 200.00, massimo 300.00

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

- a) 1 locale:
minimo 50.00, massimo 150.00
- b) 2 locali:
minimo 100.00, massimo 200.00
- c) da 3 a più locali:
minimo 150.00, massimo 250.00
- d) da 4 a più locali:
minimo 200.00, massimo 300.00

La tassa prevista ai punti A.2 a), A.2 b) e A.2 c) è dovuta dal proprietario.

B) Commercio, artigianato e industria

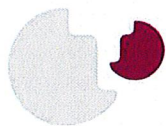
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua entro i seguenti limiti (in CHF, IVA inclusa):

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali, attività accessorie presso economie domestiche, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:

minimo 50.00, massimo 160.00

B.2 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali che occupano 3 o più collaboratori:

minimo 80.00, massimo 450.00



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

B.3 Esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:

minimo 250.00, massimo 650.00

B.4 Industrie, aziende agricole, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali.

minimo 250.00, massimo 3'000.00

C) Tariffa speciale

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua entro i seguenti limiti (in CHF, IVA inclusa):

C.1 tutte le casistiche non contemplate nelle categorie precedenti A e B.

minimo 50.00, massimo 100.00

Art. 16 Tassa causale sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 17 Tassa sugli scarti vegetali

¹La tassa causale sul quantitativo degli scarti vegetali, è determinata in funzione della capacità dei singoli contenitori per scarti vegetali.

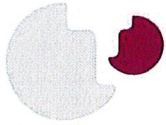
²Essa è prelevata con la vendita delle marche ufficiali con validità annuale da applicare ai contenitori rigidi per scarti vegetali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³La tassa viene fissata attraverso ordinanza entro i seguenti limiti (in CHF e IVA inclusa):

a) Contenitore fino a 120 litri
minimo 20.00, massimo 50.00

b) Contenitore da 240 litri
minimo 40.00, massimo 100.00

c) Contenitore da 360 litri



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

minimo 60.00, massimo 150.00

- d) Contenitore da un multiplo di 360 litri
in proporzione al volume secondo i minimi e i massimi indicati alla lettera e)
- e) Legacci ufficiali per fascine
minimo 0.10, massimo 2.00

Art. 18 Casi speciali

¹Il Municipio ha la facoltà di concedere, e quindi disciplinare mediante ordinanza, una riduzione della tassa base o delle marche ufficiali per i contenitori degli scarti vegetali, al massimo del 50%, a favore di istituti per anziani, culle, asili nido.

²A richiesta, il Municipio, per ogni nuova nascita di bambini domiciliati nel Comune di Torricella-Taverne, fornirà gratuitamente un adeguato e determinato numero di sacchi secondo le modalità stabilite mediante ordinanza.

³Sono esentati dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI) e coloro che sono al beneficio della pubblica assistenza. Il Municipio fissa le norme di attuazione nell'ordinanza.

⁴Ulteriori casi speciali saranno valutati caso per caso mediante ordinanza municipale.

Art. 19 Esigibilità e proporzionalità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene restituita *pro rata temporis* proporzionalmente ai mesi domicilio o di sede sociale.

²La tassa base viene emessa una volta all'anno in anticipo e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.

³La tassa base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti.

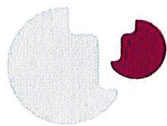
⁴Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% a decorrere dalla diffida di pagamento.

⁵La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Capitolo IV Norme esecutive e finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche ordinanze, disciplinando in particolare:



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) le raccolte separate;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e all'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali;
- h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per dissuadere abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta rifiuti possono essere dotati di apparecchiature di videosorveglianza, i cui dati potranno essere utilizzati per l'accertamento di eventuali infrazioni del regolamento. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

⁶Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

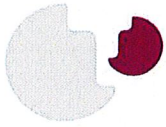
Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC, il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio concernente il presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente Regolamento entra in vigore il **1. gennaio 2022**, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia ed eliminazione dei rifiuti, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° **xxxx**/2021 del **xx xx** 2021

Approvato dal Consiglio comunale il **xx xx** 2021

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. RE **xxx**